

Fino a otto buoni pasto cumulabili per volta, fermo il divieto di cessione o di utilizzo nelle giornate non lavorative. Le nuove regole dei buoni pasto fissate dal Mise.

Si potranno usare non più di otto **buoni pasto** nell'ambito della stessa spesa, che comunque dovrà avere ad oggetto solo prodotti alimentari. L'esercizio commerciale non potrà dare resto in denaro. Il lavoratore non potrà cedere al proprio coniuge il buono pasto affinché lo utilizzi nell'ambito della spesa familiare. Sono queste solo alcune delle **nuove regole sui buoni pasto** contenute nel decreto appena varato dal Ministero dello Sviluppo economico e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

La riforma dei cosiddetti **ticket restaurant** entrerà in vigore il prossimo **10 settembre**. Il decreto è volto a disciplinare dove e in quale quantità possono essere utilizzati i **buoni pasto**; fornisce inoltre indicazioni sulle convenzioni che devono essere stipulate tra società che emettono i buoni stessi e gli esercizi commerciali dove possono essere spesi.

Tra le nuove norme spicca il divieto di **non cumulare più di otto buoni pasto** per volta. Viene riaffermato l'obbligo per il lavoratore di non cedere a terzi il proprio buono pasto, anche se si tratta di familiari. I buoni pasto possono essere spesi solo nelle giornate di lavoro e devono essere impiegati unicamente per l'acquisto di prodotti alimentari sostitutivi della mensa. Interdetto quindi l'utilizzo per l'acquisto di beni differenti da quelli commestibili come deodoranti, spazzolini da denti, prodotti cosmetici, ecc.

Il buono pasto si potrà spendere anche negli **agriturismi**, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. Il suo valore è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

Il buono pasto spetta anche al dipendente che non ha pausa pranzo. Se il ticket non viene integralmente speso, il dipendente non ha diritto al resto.

Vengono infine previste nuove norme sugli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Viene innanzitutto stabilita, per la prima volta, la regola della **cumulabilità dei buoni pasto** nell'ambito degli acquisti presso il medesimo esercizio commerciale: il dipendente può utilizzare fino a otto buoni pasto per volta. In precedenza era invece stabilito il divieto di cumulabilità del buono pasto. Resta però il divieto di usare il buono pasto per fare la spesa necessaria alla famiglia per la settimana. Il buono pasto è infatti sostitutivo solo della mensa giornaliera del dipendente e, quindi, deve essere rivolto ad acquistare esclusivamente il pasto della giornata e non altri oggetti di natura personale.

Viene inoltre stabilito che i buoni pasto sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. Questo significa che chi non spende tutto il buono non può pretendere il resto in denaro e, nello stesso tempo, non potrà usare il residuo per altre occasioni.

Nuove regole infine sono previste per quanto riguarda il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Il buono pasto è un documento cartaceo o emesso in formato elettronico che consente al titolare di ricevere un servizio sostitutivo della mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto. In pratica, in tutte le aziende – pubbliche o private – ove il datore non ha previsto una mensa interna, ai lavoratori possono essere forniti i **buoni pasto** da spendere nei negozi convenzionati al fine di sopperire alle esigenze legate all'alimentazione del giorno di lavoro.

Nello stesso tempo i **buoni pasto** consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Oltre che al **supermercato** e al **droghiere**, al self service e alla pizzeria, i buoni pasto possono essere impiegati ora anche negli **agriturismi**, negli **ittiturismi**, nei mercatini e negli spacci aziendali. Tra i soggetti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto sono elencati, oltre ai soggetti visti sopra, anche coloro che sono legittimati ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività di mensa aziendale e interaziendale, la vendita al dettaglio di alimenti, sia in sede fissa che su area pubblica (quindi anche chi opera in mercatini), la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui, la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi. Per tutti vige l'obbligo di rispettare i requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Poiché il buono pasto è legato unicamente all'attività lavorativa svolta nella giornata, esso **può essere usato solo nei giorni in cui il dipendente svolge attività lavorativa**.

Poiché il buono pasto serve come sostitutivo della mensa, esso **non può essere speso per acquistare prodotti diversi da quelli alimentari come spazzolini, deodoranti, ecc.**

I buoni pasto sono utilizzati solo dai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

I buoni pasto non possono essere né venduti né ceduti. **Questo significa che il dipendente non può regalarli ai colleghi di lavoro, né può cederli, ad esempio, alla propria moglie o convivente affinché li utilizzi per la spesa settimanale. I buoni pasto possono essere usati solo dal titolare.**

I buoni pasto non possono neanche essere convertiti in denaro.

I buoni pasto possono essere cumulati fino a un massimo di otto per volta. Questo significa che, nell'ambito della stessa spesa, **si possono usare fino a massimo 8 buoni pasto per volta**.

I buoni pasto sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. È vietato quindi frazionare la spesa in più occasioni o pretendere il resto in denaro.

Secondo il decreto del Mise appena approvato, i buoni pasto spettano anche quando l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto.

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.